



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 DEL 04/07/2023

**OGGETTO: OGGETTO: ART. 35 DEL CCNL 2019/2021 - BUONO PASTO - DETERMINAZIONI PRIMA
APPLICAZIONE A SEGUITO CONFRONTO CON LE PARTI SINDACALI E LE R.R.S.S.UU.
AZIENDALI**

L'anno duemilaventitre addì quattro del mese di luglio alle ore 15:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

| | | |
|--------------------|--------------------------|----------|
| GARDONI ALESSANDRO | SINDACO | Presente |
| DAL FORNO MARCO | VICE SINDACO - ASSESSORE | Presente |
| BIGAGNOLI BRUNA | CONSIGLIERE - ASSESSORE | Presente |
| REMELLI ALESSANDRO | CONSIGLIERE - ASSESSORE | Presente |
| PAON VERONICA | CONSIGLIERE - ASSESSORE | Assente |
| BENINI FRANCA | CONSIGLIERE - ASSESSORE | Presente |

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“OGGETTO: ART. 35 DEL CCNL 2019/2021 - BUONO PASTO - DETERMINAZIONI PRIMA APPLICAZIONE A SEGUITO CONFRONTO CON LE PARTI SINDACALI E LE R.R.S.S.UU. AZIENDALI”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“OGGETTO: ART. 35 DEL CCNL 2019/2021 - BUONO PASTO - DETERMINAZIONI PRIMA APPLICAZIONE A SEGUITO CONFRONTO CON LE PARTI SINDACALI E LE R.R.S.S.UU. AZIENDALI ”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

OGGETTO: ART. 35 DEL CCNL 2019/2021 - BUONO PASTO - DETERMINAZIONI PRIMA APPLICAZIONE A SEGUITO CONFRONTO CON LE PARTI SINDACALI E LE R.R.S.S.UU. AZIENDALI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Funzioni Locali — (nel seguito, per brevità, anche “CCNL”) del 21.05.2018 “1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall'art. 13 del CCNL 9.5.2006.....”;
- l'art 45 del CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie locali stipulato in data 14 settembre 2000 ha disciplinato il servizio mensa nel modo seguente: “1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali. 2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.....”;
- l'articolo 46, comma 2, del citato CCNL recita: “2.I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2”;

Considerato che in data 16/11/2022 è stato siglato il CCNL 2019/2001 che all'art. 35 disciplina il Servizio Mensa ed il Buono Pasto e che il comma 11 dell'art. 35 pone la disapplicazione dell'art. 45 e 46 del CCNL sopracitato;

Riscontrato che l'art. 35 del CCNL 2019/2021 stabilisce alcune norme di carattere generale per il servizio mensa e buono pasto;

Dato atto che a fronte della disciplina dei Buoni Pasto, la materia è stata oggetto di confronto sindacale, a seguito di specifica richiesta pervenuta in data 13/02/2023, prot. n. 3888, con la quale le RR.SS.UU. aziendali e le OO.SS. Territoriali hanno fatto pervenire una proposta che prevede quanto segue:

- applicazione del servizio come buono pasto in alternativa al servizio mensa;
- valore nominale del buono pasto Euro 5,00;
- in sede di prima applicazione riconoscimento al personale dipendente che abbia il rientro nelle ore pomeridiane del Martedì e del Giovedì, escludendo i giorni di assenza per malattia, ferie, ed altre assenze a qualsiasi altro titolo;

Considerato che le parti hanno concordato di dare inizio a questa prima fase del servizio di cui trattasi dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023-2025 inserendo una cifra indicativa di euro 10.000,00;

Considerato che l'utilizzo dei buoni pasto elettronici rispetto quelli cartacei comporta maggiori vantaggi fiscali e che la gestione dematerializzata del servizio consente di:

- velocizzare le procedure di approvvigionamento e i tempi di consegna;
- snellire il processo di distribuzione dei ticket ai dipendenti;
- ridurre l'impatto ambientale;
- bloccare l'utilizzo improprio dei buoni pasto e in caso di furto o smarrimento della card;

Visto

- lo Statuto vigente dell'Unione;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* ed in particolare l'art. 32 "Unioni di comuni";

DELIBERA

1. Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende ripreso in ogni sua parte.
2. Di procedere, in base alle disposizioni contenute nell'art. 35 del CCNL 2019/2021, all'applicazione del Contratto nazionale delle Funzioni locali con le seguenti modalità:
 - applicazione del servizio come buono pasto in alternativa al servizio mensa;
 - valore nominale del buono pasto Euro 5,00;
 - in sede di prima applicazione, riconoscimento del buono pasto al personale dipendente che abbia il rientro nelle ore pomeridiane del martedì e del giovedì, escludendo i giorni di assenza per malattia, ferie, ed altre assenze a qualsiasi altro titolo.
3. Di disporre l'utilizzo dei buoni pasto elettronici che comporta maggiori vantaggi fiscali, tenendo conto che la gestione dematerializzata del servizio consente di:
 - velocizzare le procedure di approvvigionamento e i tempi di consegna;
 - snellire il processo di distribuzione dei ticket ai dipendenti;
 - ridurre l'impatto ambientale dell'utilizzo del materiale;
4. Di demandare l'esecuzione del presente atto al Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Attività Produttive – Risorse Umane, che dovrà curare l'acquisto e l'effettiva distribuzione dei buoni pasto elettronici, attenendosi ai criteri indicati nel presente atto, precisando che la decorrenza coincide con l'esecutività del presente provvedimento;
5. Di dare atto che la spesa preventivata in Euro 10.000,00 farà carico al Capitolo 1101380/0 "Prestazioni di servizio mensa" del Bilancio 2023-2025;
6. Di demandare ad una successiva fase, e previo confronto con le OO.SS. Territoriali e le RR.SS.UU. aziendali, la valutazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto indicato e stabilito nel presente provvedimento.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO